



COMUNE DI CARDEDU  
Provincia di Nuoro

**Unità Operativa Segreteria, Affari Generali**

Bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno delle attività economiche, commerciali e artigianali, operanti nel Comune di Cardedu, previsti dal Fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Annualità 2020.  
*(DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020).*

**Art. 1 – PREMESSA**

L'Amministrazione Comunale di Cardedu, in relazione alla situazione di evidente crisi economica determinatasi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28.04.2021 ha dettato Linee Guida relative all'utilizzo dell'annualità 2020 del finanziamento assegnato al Comune di Cardedu in virtù del DPCM del 24 settembre 2020, pubblicato in gazzetta ufficiale num. 302 del 4.12.2020, a valere sul Fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il finanziamento, triennale, è stato assegnato per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Con il presente bando il Comune di Cardedu intende sostenere le piccole e micro imprese svolgenti attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) aventi sede legale o operativa nel Comune di Cardedu, stabilendo i criteri e le condizioni per la concessione di un contributo a fondo perduto, con riferimento all'annualità 2020 del finanziamento assegnato al Comune, ammontante a **€ 36.603,00**.

**Art. 2 – FINALITÀ**

Al fine di sostenere i soggetti colpiti economicamente dall'emergenza epidemiologica COVID-19, il Comune di Cardedu riconosce un sostegno economico denominato "**Sostegno Imprese Cardedu Aree Interne**", a favore delle ditte esercenti attività di impresa, artigiana e commerciale, che:

- abbiano dovuto obbligatoriamente sospendere o subire restrizioni delle proprie attività nel periodo marzo / dicembre 2020, secondo le prescrizioni normative emanate dal Governo in materia sanitaria (Categoria A).
- abbiano subito, nel primo semestre 2020, un calo del fatturato del 33% rispetto al primo semestre dell'esercizio 2019 (Categoria B).

**Art. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione finanziaria del presente Bando ammonta ad **€ 36.603,00**, corrispondente alla annualità 2020 del finanziamento triennale 2020-2021-2022 assegnato al Comune di Cardedu con DPCM 24 settembre 2020.

#### **Art. 4 - TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO**

La misura economica del presente bando è da intendersi quale contributo a fondo perduto.

L'ammontare del singolo contributo economico è determinato in € **2.600,00**.

Tuttavia, nel caso in cui la disponibilità finanziaria complessiva non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste di contributo, si procederà alla riduzione proporzionale che consenta l'erogazione del beneficio a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti.

Qualora, al contrario, la disponibilità complessiva fosse superiore all'ammontare delle richieste, si potrà procedere parimenti all'erogazione di una ulteriore quota, oltre la soglia massima indicata, fino alla concorrenza della somma disponibile, fatta salva, per le Ditte appartenenti alla Categoria B, la rendicontazione delle spese per un ammontare pari al contributo erogabile.

Ciascuna impresa avente titolo può presentare una sola domanda di contributo.

Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

#### **Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO**

Possono presentare domanda per accedere al contributo di sostegno economico le piccole e micro imprese di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 (ditte individuali e società), che siano titolari di partita Iva, siano iscritte alla Camera di Commercio, abbiano la propria sede legale e operativa a Cardedu. ai sensi della vigente normativa si definisce:

Piccola Impresa quella che:

- ha meno di 50 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10.000.000 € (*entrambi i requisiti devono essere soddisfatti*)

Micro Impresa quella che:

- ha meno di 10 occupati
- ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2.000.000 € (*entrambi i requisiti devono essere soddisfatti*)

Tali soggetti sono ammessi al finanziamento qualora

- abbiano dovuto obbligatoriamente sospendere o subire restrizioni delle proprie attività nel periodo marzo / dicembre 2020, secondo le prescrizioni normative emanate dal Governo in materia sanitaria (Categoria A);
- abbiano subito, nel primo semestre 2020, un calo del fatturato del 33% rispetto al primo semestre dell'esercizio 2019 (Categoria B).

Le suddette imprese dovranno inoltre trovarsi nelle seguenti condizioni:

- svolgano, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Cardedu.
- siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo

- delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- alla data di presentazione della domanda devono non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.
- alla data del 31.12.2019 devono risultare in regola con il pagamento dei tributi locali e delle sanzioni amministrative nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Cardedu, ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate alla data suddetta.
- in capo al titolare, al legale rappresentante, agli amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e ai soci non devono sussistere cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).
- poter beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. relativo alla regola cosiddetta "a titolo de minimis".
- non avere beneficiato di aiuti ai sensi dell'art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell'acquacoltura e di € 100.000,00 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti complessivamente superiori a tali importi.

#### **Art. 6 – TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI SOSTENUTE DAI CONTRIBUTI**

L'accesso al contributo di sostegno economico è garantito, senza necessità di rendicontazione di alcuna spesa, alle imprese che abbiano dovuto obbligatoriamente sospendere o subire restrizioni delle proprie attività nel periodo marzo / dicembre 2020, secondo le prescrizioni normative emanate dal Governo in materia sanitaria (Categoria A).

L'accesso al contributo di sostegno economico alle imprese rientranti nella categoria B (imprese che abbiano subito, nel primo semestre 2020, un calo del fatturato del 33% rispetto al primo semestre dell'esercizio 2019) è subordinato alla dimostrazione di tale avvenuta riduzione di fatturato nonché alla rendicontazione delle spese concernenti le seguenti iniziative finanziabili:

- a) una quota variabile fino al 100% dell'ammontare del contributo per il ristoro delle spese di carattere energetico (corrente elettrica, combustibili per autotrazione e/o riscaldamento etc.), sulla base di quanto risultante dalle relative bollettazioni, attestazioni, registri o tabelle di contabilità, consumate nel periodo preso in considerazione (intero 2020) e attestate dall'interessato nella richiesta;
- b) una quota variabile fino al 100% dell'ammontare del contributo per il ristoro degli oneri e dei costi d'impresa connessi alla gestione della sede e dell'attività, sulla base di documenti di spesa inerenti l'attività d'impresa con riferimento al periodo preso in considerazione (intero 2020).

Con riferimento alle suddette quote variabili possono essere utilizzate per la rendicontazione, indicativamente: le bollette regolarmente pagate per utenze elettriche, idriche, telefoniche (pagate nel periodo 2020 o riferite ai consumi del predetto periodo); ricevute quietanzate di canoni di affitto o di locazione relative all'anno 2020; rate di mutui in essere per acquisto di macchinari o dell'immobile sede dell'attività relativamente all'anno 2020.

I documenti giustificativi dovranno essere esibiti in originale e non risultare a rimborso con altri finanziamenti o contributi, regionali, statali o di terzi, pena la decadenza dal beneficio.

#### **Art. 7 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il presente bando e l'allegato modello A per la presentazione della domanda di finanziamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cardedu.

Per richiedere il contributo, i soggetti interessati devono presentare apposita domanda di concessione, indirizzata al Comune di Cardedu, protocollo@pec.cardedu.nu.it (non sono ammesse altre modalità di invio) entro il termine delle **ore 24 del 31 maggio 2021** (farà fede la data di ricezione della PEC alla casella del comune), allegando il modello Allegato A, sotto forma di autodichiarazione del richiedente il contributo, nonché il modello Allegato B, sottoscritto da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante.

A pena di nullità, la domanda (Allegato A) dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Alla domanda dovrà essere altresì allegata, per le imprese appartenenti alla categoria B di cui all'art. 2 del bando, la documentazione relativa alla dimostrazione della riduzione di fatturato nonché la rendicontazione delle spese concernenti le iniziative finanziabili di cui al precedente art. 6.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A, in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo dovrà essere corredata da:

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società
- documentazione (per le imprese appartenenti alla categoria B di cui all'art. 2 del bando) comprovante la riduzione di fatturato nell'anno 2020 (primi sei mesi) rispetto all'anno 2019 (primi sei mesi).
- Elenco (per le imprese appartenenti alla categoria B di cui all'art. 2 del bando) delle quietanze di pagamento per spese concernenti le iniziative finanziabili elencate nel precedente articolo 6, sostenute nel 2020 per un importo almeno pari alla somma massima erogabile;
- attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B)

Non potranno essere accolte le domande:

- a) contenenti informazioni difformi rispetto a quelle richieste sul modello dall'allegato A al presente bando;
- b) presentate con modalità diverse da quanto previsto al presente bando;
- c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- d) non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.

Il Comune di Cardedu non si assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

#### **Art. 8 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE**

La valutazione delle istanze verrà effettuata con riferimento alla ricevibilità e ammissibilità, con le modalità di seguito descritte.

Il Responsabile dell'istruttoria procede al controllo dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 7;
- presenza della domanda, redatta in conformità all'Allegato A e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- documentazione (per le imprese appartenenti alla categoria B di cui all'art. 2 del bando) comprovante la riduzione di fatturato nell'anno 2020 (primi sei mesi) rispetto all'anno 2019 (primi sei mesi)
- documentazione relativa al rendiconto delle spese sostenute (per le imprese appartenenti alla categoria B di cui all'art. 2 del bando);
- presenza dell'attestazione rilasciata da soggetti deputati alla presentazione di dichiarazioni fiscali, firmata digitalmente, da cui risulti la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo all'istante (Allegato B).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Al termine delle verifiche dei requisiti di ricevibilità, il Responsabile dell'istruttoria procede a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili;

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 60 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

#### **Art. 9 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del Servizio, ricevuti gli esiti definitivi sulla valutazione delle domande di ammissione da parte del responsabile dell'istruttoria, con appositi provvedimenti approva l'elenco delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ricevibili/ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cardedu.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

Trascorso tale termine, prima di procedere alla conferma della registrazione sul RNA, il responsabile del procedimento richiederà il Durc-online per verificare la regolarità contributiva del beneficiario prima dell'erogazione dell'aiuto (*ai sensi dell'art. 2, lettera a), del DM 30-1-2015, per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, risulta necessario richiedere dal portale INPS, per tutti i beneficiari dell'intervento, il DURC-ONLINE*).

La concessione delle agevolazioni - art. 31 comma 8-quater della legge 98/2013 - è disposta in presenza di un documento di regolarità contributiva non anteriore a centoventi giorni dalla data del suo rilascio.

Qualora la procedura segnali una inadempienza contributiva, sarà necessario attivare il procedimento previsto dall'art. 31, commi 3 e 8-bis della legge 98/2013.

Qualora il report del durc-online riporti la dicitura "non effettuabile", dopo aver accertata l'assenza di eventuali anomalie direttamente con la sede dell'INPS, nel caso si delineasse una mancata iscrizione previdenziale, il Comune inviterà l'interessato a presentarne per iscritto le ragioni, adeguatamente documentate, comunicandogli contestualmente il preavviso di rigetto della domanda ai sensi dell'art.10-bis della Legge 241/1990. La regolarità dei giustificativi eventualmente prodotti andrà poi verificata direttamente col preposto ente previdenziale.

Nel caso in cui il diretto interessato non abbia dato alcun formale riscontro nei tempi stabiliti dal Comune, quest'ultimo adotterà un formale atto di revoca dell'aiuto dandone contestuale comunicazione all'interessato.

#### **Art. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

La liquidazione del contributo è effettuata in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

#### **Art. 11 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 12;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- g) l'allegato A (domanda di contributo) deve essere in regola con le disposizioni normative di bollo attualmente vigenti. L'imposta di bollo potrà essere assolta in forma cartacea per poi essere scansionata o, se in firma digitale, potrà essere riportato sul frontespizio della domanda, in luogo del bollo, il numero identificativo del contrassegno telematico, posto sopra il codice a barre nella parte bassa del medesimo contrassegno. In tale ultimo caso, il beneficiario dovrà conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla "Domanda di ammissione al finanziamento".

#### **Art. 12 – CONTROLLI E REVOCA**

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

#### **Art. 13 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile dell'istruttoria procedimentale è la Dott.ssa Liliana Anna Piras, tel. 0782 75740 – mail: sicurezzasociale@comune.cardedu.nu.it.

L'Operatore Economico interessato può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

#### **Art. 14 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cardedu, telefono: 0782 75740 - indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.cardedu.nu.it.

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Cardedu è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Cardedu.

Modalità di trattamento e conservazione: il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGPD e delle misure minime di sicurezza per le PP.AA. Circolare n. 2/2017.

#### **Art. 15 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Cardedu che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Il Responsabile del Servizio Segreteria, Affari Generali  
Dott. Antonio Piras